X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1153

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, ALESSI, ANSELMI, AZZOLINI, BONFERRONI, BORRA, BRANCAC-CIO, CAMPAGNOLI, CARELLI, CARRUS, CASINI PIER FERDINANDO, CACCIA, CAFARELLI, COLONI, CRESCENZI, CRISTOFORI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GARAVAGLIA, GOTTARDO, LATTANZIO, LIA, LUCCHE-SI, LUSETTI, MARTUSCELLI, MELELEO, MENSORIO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PORTATADINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RI-GHI, RINALDI, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SARETTA, SILVESTRI, TORCHIO, VAIRO, VISCARDI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI

Presentata il 22 luglio 1987

Adeguamento della indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, di modifica ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

Onorevoli Colleghi! — Uno dei principi fondamentali cui è necessario ispirarsi in tema di prestazioni economiche agli invalidi è senza dubbio quello per cui a pari gravità delle minorazioni debba corrispondere un uguale trattamento economico, in modo da eliminare ogni differenziazione alle cause che hanno determinato lo stato di invalidità.

È alla luce di questo principio che a suo tempo il legislatore ha voluto equiparare i ciechi assoluti e gli invalidi civili totalmente inabili rispetto a quella erogata ai grandi invalidi di guerra, per quanto concerne l'indennità di accompagnamento. Prima con la legge 4 maggio 1983, n. 165 « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 di-

cembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti » e poi con la legge 26 luglio 1984, n. 392 « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili » si stabilì che la equiparazione della indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili totalmente inabili rispetto a quella erogata ai grandi invalidi di guerra comporta sia la estensione dell'aumento dell'indennità sia quella delle modalità di adeguamento automatico alle due categorie di cittadini in questione,

#### X LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

2 —

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il riordino delle pensioni di guerra.

Si è così tradotto in concreto un principio di giustizia e di equità che però è stato successivamente vanificato con la legge 6 ottobre 1986, n. 656, di modifica ed integrazione alla normativa sulle pensioni di guerra.

C'è da rilevare che la prima intenzione del legislatore era di mantenere intatta l'equiparazione; ma la mancanza della copertura finanziaria fu motivo di rinvio alle Camere del provvedimento già approvato, da parte del Presidente della Repubblica. Nel riesame della legge, stante la carenza della copertura dell'onere derivante dall'applicazione automatica del trattamento previsto ai grandi invalidi di guerra anche ai ciechi assoluti e agli invalidi civili totalmente inabili, si preferì approvare un provvedimento parziale e che riproponeva l'ingiustizia, affermando al comma 3 dell'articolo 1 che l'adeguamento automatico delle indennità di accompagnamento non competeva alle categorie diverse da quella dei grandi invalidi di guerra.

Si è ricaduti in uno stato ingiustificato di disparità dei trattamenti che il Parlamento nella passata legislatura ha manifestato di voler sanare. Infatti nell'approvazione della legge finanziaria per il 1987 ha votato lo stanziamento di 400 miliardi per il 1987, 200 miliardi per il 1988 e 200 miliardi per il 1989 per coprire l'onere derivante dalla estensione dei benefici dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, ai ciechi assoluti e agli invalidi civili totalmente inabili.

Si rende ora necessario ed urgente un provvedimento di legge che sani la incresciosa situazione che si è venuta a creare. utilizzando i fondi già previsti alla voce: Ministero dell'interno « adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 656/1986 recante modifiche e integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra ».

Le motivazioni addotte e la garanzia della copertura finanziaria fanno sperare in un benevolo esame e in una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili totalmente inabili è adeguata, negli importi a partire dal 1º gennaio 1986, a quelli previsti per i grandi invalidi di guerra dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1987, in lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1988 e in lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, a tal fine utilizzando l'accantonamento alla voce: Ministero dell'interno « adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante modifiche e integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra ».